



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 gennaio 2020
Prot. n. 002/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto fiscale - GU n. 301 del 24 dicembre 2019

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto fiscale).

Si segnalano alcune modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei Deputati al testo del decreto fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre scorso.

- **Art. 4: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera**

L'articolo 4 del decreto, interamente sostituito in sede di conversione, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti sostituiti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, in cui sia prevalente l'utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che a loro volta sono obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali.

Entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- ✓ le deleghe di pagamento;
- ✓ un elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal



committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate e l'ammontare della retribuzione corrisposta;

- ✓ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi di trasmissione o in caso di omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

L'articolo prevede inoltre alcune deroghe agli obblighi introdotti.

Il comma 3 dell'articolo in commento inserisce una nuova lettera all'art. 17, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) che estende – salvo alcune eccezioni - l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

- **Art. 16: Semplificazioni fiscali**

La novità riguarda la modifica dei termini, da mensili a trimestrali, per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture transfrontaliere (esterometro).

- **Art. 16 bis: Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il Modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale**

L'articolo di nuova introduzione, le cui disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, interviene in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale.

In particolare, la norma differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730 e della scheda ai fini della destinazione del due, cinque e otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e prevede anche ulteriori disposizioni relative all'assistenza fiscale.

- **Art. 17: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Con l'espressa finalità di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, l'articolo 17 è stato integrato con il comma 1-bis che prevede, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, che l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due rate semestrali (entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno).



- **Art. 23: Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito**

La norma è stata integralmente soppressa.

- **Art. 37: Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse.** (Rubrica così modificata)

Rispetto al testo originario, la norma è stata integrata da ulteriori commi che prevedono:

- ✓ l'estensione al 2019 e al 2020 delle norme che permettono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis del d.l. 23/12/2013, n. 145 – c.d. decreto Destinazione Italia) e certificati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 settembre 2014, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/ 2019;
- ✓ la determinazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

- **Art. 38-ter: Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.**

Il nuovo articolo prevede l'obbligo, dal 1° gennaio 2020, di effettuare i pagamenti relativi alla tassa automobilistica esclusivamente tramite il sistema di pagamento elettronico pagoPA (articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

- **Art. 39: Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti**

Rispetto al testo originario, in sede di conversione sono state ridotte le sanzioni penali massime applicabili ad alcuni reati tributari.

Inoltre, l'articolo 25 *quinquiesdecies* (Reati tributari) introdotto dal testo originario dopo l'articolo 25 – *quaterdecies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), è stato sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri



documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

• **Art. 47: Disposizioni sul trasporto pubblico locale**

Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 47 del Decreto è stato aggiunto il comma 1 bis per prevedere che, con decreto MIT, siano disciplinati, fino al 31 dicembre 2020, i casi di esclusione dal divieto di circolazione per i veicoli M2 e M3 con caratteristiche antinquinamento Euro 0 anche per "i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori".

La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto fiscale è consultabile a questo [link](#).

Restando a disposizione per fornire ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS